

Scambio di note del 28 marzo 2008

tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2007/599/CE per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici per il Fondo delle frontiere esterne (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Applicato provvisoriamente dal 20 marzo 2010

Traduzione¹

Missione della Svizzera
presso l'Unione europea

Bruxelles, 28 marzo 2008

Commissione
delle Comunità europee
Segretariato generale
SG.A.3
Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti alla Commissione delle Comunità europee e ha l'onore di accusare ricezione della notifica della Commissione delle Comunità europee del 7 settembre 2007, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004², riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), dal tenore seguente:

«Decisione della Commissione C(2007)3925 definitivo del 27 agosto 2007 recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007–2013»³

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell'Accordo di associazione e con riserva dell'adempimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa la Commissione delle Comunità europee che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica della Commissione delle

RS 0.362.380.033

¹ Dal testo originale francese (RO 2010 3019).

² RS 0.362.31

³ Decisione 2007/599/CE della Commissione del 27 ago. 2007 recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007–2013, GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3

Comunità europee. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente la Commissione delle Comunità europee non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica della Commissione delle Comunità europee del 7 settembre 2007 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente Accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato l'adempimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare alla Commissione delle Comunità europee le assicurazioni della più alta considerazione.